

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4586 del 09/09/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Silikoneurope S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione di articoli in gomma siliconata per uso farmaceutico, alimentare, industriale e di consumo, sito in Comune di Loiano (BO), via Savena n. 13.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4801 del 09/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno nove SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Silikoneurope S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di produzione di articoli in gomma siliconata per uso farmaceutico, alimentare, industriale e di consumo, sito in Comune di Loiano (BO), via Savena n. 13.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **Silikoneurope S.r.l.** (C.F. 04174090375 e P.IVA 00823761200) per l'impianto destinato ad attività di produzione di articoli in gomma siliconata per uso farmaceutico, alimentare, industriale e di consumo, sito in Comune di Loiano, via Savena n. 13, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1570 del 06/04/2020, con scadenza di validità in data 04/10/2035, e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice con provvedimento Prot. n. 13693 del 05/10/2020, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali, di acque reflue domestiche e di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente Comune di Loiano}.
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico**⁵ {Soggetto competente Comune di Loiano}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1570 del 06/04/2020, con scadenza di validità in data 04/10/2035 e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
 6. Obbliga la società **Silikoneurope S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Motivazione

- La società **Silikoneurope S.r.l.** (C.F. 04174090375 e P.IVA 00823761200) con sede legale ed impianto siti in Comune di Loiano, via Savena n. 13, ha presentato, nella persona dell'Amministratore Delegato e con modalità telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice in data 04/08/2022 (Prot. n. 12923) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (riclassificazione industriale dello scarico S1 e modifica dello scarico S2) e autorizzazione alle emissioni in atmosfera (inserimento delle nuove emissioni E45, E46 ed E47, modifica delle emissioni esistenti E7, E29, E42 ed E44, dismissione delle emissioni E24, E26, E34, E35 ed E36), con dichiarazione che l'attività non ha interferenze con la Rete Natura 2000, con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e non è soggetta agli obblighi della gestione dei solventi di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13499 del 17/08/2021 (pratica SUAP n. 538/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/08/2021 al PG/2021/128360 e confluito nella **Pratica SINADOC 23221/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/130840 del 24/08/2022 ha richiesto documentazione integrativa ai fini di dare formale avvio al procedimento in oggetto ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14052 del 30/08/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 31/08/2021 al PG/2021/134237, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, interrompendo i termini del procedimento.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 83230 del 14/09/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/09/2021 al PG/2021/141693, ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14998 del 16/09/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/09/2021 al PG/2021/142557, ha richiesto interiori integrazioni alla società in oggetto, mantenendo interrotti i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 16319 del 12/10/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/10/2021 al PG/2021/157474, ha concesso alla società in oggetto una proroga fino al 31/12/2021 per la presentazione della documentazione integrativa richiesta.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 19815 del 16/12/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/12/2021 al PG/2021/193413, ha concesso alla società in oggetto una proroga fino al 31/03/2022 per la presentazione della documentazione integrativa richiesta.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4992 del 01/04/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/04/2022 al PG/2022/54576, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 31/03/2022 (Prot. SUAP n. 4964) ai fini dell'avvio formale del procedimento, nella quale è stata aggiornata la matrice di impatto acustico (autodichiarazione da tecnico competente in acustica di non superamento dei limiti di rumore).
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 39282 del 26/04/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/04/2022 al PG/2022/68135, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/94235 del 07/06/2022 ha sollecitato il Comune di Loiano ad inviare i pareri di competenza necessari (matrici scarichi e acustica e nulla osta urbanistico) al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/94235 del 07/06/2022 ha sollecitato nuovamente il Comune di Loiano ad inviare i pareri di competenza necessari (matrici scarichi e acustica e nulla osta urbanistico) al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il Comune di Loiano con nota Prot. n. 6851 del 15/07/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/07/2022 al PG/2022/118183, ha trasmesso nulla osta ambientale per la matrice scarichi in pubblica fognatura.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/121531 del 21/07/2022 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito all'assenza di sostanze pericolose nelle acque reflue generate dallo stabilimento, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle interferenze con la Rete Natura 2000, agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e agli obblighi della gestione dei solventi di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti ed Energia), preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Loiano, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e per gli aspetti di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente**

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00 , in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
- Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 09/09/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(*determina firmata digitalmente*)¹²

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Silikoneurope S.r.l.
Comune di Loiano (BO), via Savena n. 13

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche e di dilavamento in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarico (denominato S1) nella pubblica fognatura mista di via Savena (afferente al depuratore comunale di via Savena a Loiano) classificato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua come “scarico di acque reflue” costituite dall’unione di acque reflue industriali (derivate dalle acque di condensa dei compressori presenti nell’attività di produzione di articoli in gomma siliconata per uso farmaceutico, alimentare, industriale e di consumo) e di acque reflue domestiche (derivate dai servizi igienici presenti nella medesima attività).

Scarico (denominato S2) nella pubblica fognatura mista di via Savena (afferente al depuratore comunale di via Savena a Loiano) classificato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua come “scarico di acque reflue” costituite dall’unione di acque reflue industriali (derivate dalla centrale termica presente nell’attività di produzione di articoli in gomma siliconata per uso farmaceutico, alimentare, industriale e di consumo) e di acque reflue di dilavamento (derivate dalla piazzola rifiuti presente nella medesima attività).

Scarico (non denominato) nella pubblica fognatura mista di via Savena (afferente al depuratore comunale di via Savena a Loiano) classificato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua come “scarico di acque reflue domestiche” derivate dai servizi igienici presenti nell’officina dello stabilimento.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine anche 3 immissioni in acque superficiali (fosso di montagna) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Visto il nulla osta del Comune di Loiano, si applicano le prescrizioni impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 39282 del 26/04/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 26/04/2022 al PG/2022/68135). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 10308/2017 e Sinadoc n. 29486/2019).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 17/08/2021 al PG/2021/128360 e in data 01/04/2022 al PG/2022/54576).
- Elaborato "Planimetria generali scarichi" non datato (agli atti di ARPAE in data 01/04/2022 al PG/2022/54576).

Pratica Sinadoc 23221/2021

Documento redatto in data 09/09/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
SUAP ASSOCIATO**
Viale Risorgimento n.1
40065 PIANORO BO
PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

Modena, 26 aprile 2022
Prot. n. 0039282/22

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 17/08/2021	Num. prot.: 76057	Data prot.: 24/08/2021	Num. prot.: 77432
	Data prot.: 31/08/2021	Num. prot.: 07910	Data prot.: 17/09/2021	Num. prot.: 83121
	Data prot.: 15/10/2021	Num. prot.: 93505	Data prot.: 16/12/2021	Num. prot.: 113647
	Data prot.: 04/04/2022	Num. prot.: 32208		
	PA&S 90/2021			

**Oggetto: MODIFICA SOSTANZIALE ALL'AUA ESISTENTE PER QUANTO RIGUARDA
EMISSIONI IN ATMOSFERA, SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI
ACQUE REFLUE E GESTIONE ACQUE METEORICHE.**
Ditta: SILIKONEUROPE srl Via Savena n. 13 Loiano
Prot. 2021/0013499
Pratica SUAP n° 538/2021

In merito all'istanza di modifica dell'AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Angelo Santi codice fiscale SNTNGL46S18F363U in qualità di legale rappresentante della Ditta "**SILIKONEUROPE SRL**" codice fiscale / p. IVA 00823761200 con sede legale ed insediamento produttivo in via Savena n° 13 Comune di Loiano (BO) inerente l'insediamento esercente l'attività di stampaggio ad iniezione in silicone liquido per i settori: automotive, biomedicale, illuminotecnico, farmaceutico, alimentare, elettronico.

A seguito del ricevimento della documentazione per l'istanza in oggetto e verificata la sua incompletezza, in data 14/09/2021 con prot. Hera n° 83230 sono state richieste le integrazioni documentali necessarie per la valutazione da parte della scrivente Società.

A seguito della richiesta di integrazioni, in data 12/10/2021 e 16/12/2021 sono state concesse dal SUAP – Unione dei Comuni Savena – Idice proroghe alla trasmissione della documentazione richiesta.

Le integrazioni sono state ricevute con prot. Hera Spa n° 32208 del 04/04/2022.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- ✓ Il richiedente l'istanza è dotato di atto autorizzativo AUA a seguito di adozione della determina dirigenziale DET-AMB-2020-1570 del 06 apr. 2020 da parte di ARPAE- SAC;

- ✓ l'istanza di modifica ha origine nella necessità da parte del richiedente, a seguito di riorganizzazione aziendale e dei piazzali esterni di:
 - realizzare lo spostamento della piazzola rifiuti e del relativo scarico **S2**;
 - modifica delle caratteristiche, con l'innesto nella condotta fognaria aziendale afferente allo scarico **S1**, delle acque originate dal trattamento delle acque di condensa dei compressori aria mediante il nuovo punto di scarico intermedio **S1a**;

Dalla documentazione trasmessa si evidenzia:

- il riposizionamento dell'area adibita a piazzola rifiuti per una superficie dichiarata di 90 m² ha necessitato la realizzazione di un nuovo punto di immissione nella p.f. delle acque miste denominato scarico **S2**;
- il refluo scaricato, non soggetto a trattamenti, conserva la classificazione riportata sul precedente atto autorizzativo (acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate);
- le acque meteoriche raccolte dalle coperture e dalle aree esterne non soggette a contaminazione sono raccolte nella "ex vasca acque di raffreddamento" con rilascio dello scarico di troppo pieno in dispersione nel suolo;
- secondo quanto riportato dal richiedente l'istanza circa la riduzione dei rifiuti prodotti nello stabilimento, si intende immettere, previo trattamento in apposito impianto (Bekosplit), le acque di condensa derivanti dalla produzione di aria compressa generate da due sistemi di compressione Worthington, tali reflui in precedenza erano smaltiti come rifiuto da parte di ditta autorizzata;
- secondo quanto riportato nella documentazione tecnica trasmessa dopo il trattamento immediatamente, prima dell'immissione nella rete aziendale, verrà realizzato:
 - un rubinetto a tre vie per l'esecuzione delle attività di campionamento dello scarico;
 - di seguito la presenza di una pompa di sollevamento con contatore meccanico per il calcolo del volume scaricato immetterà il refluo nella rete interna afferente allo scarico S1;
- Il punto di prelievo precedentemente identificato **S1a** sito nel "vano compressori" è assunto come punto di campionamento e controllo delle caratteristiche dello scarico di tipo industriale;
- in virtù delle caratteristiche degli impianti presenti a monte del punto di scarico **S1a** è ritenuto congruente l'esecuzione di prelievi allo scarico anche di tipo istantaneo nel periodo di attivazione dello scarico;
- i reflui immessi nella pubblica fognatura di tipo misto tramite i punti **S1** e **S2** afferiscono all'impianto di trattamento finale di Loiano – Savena;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della

Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - acque reflue industriali dopo trattamento ed in precedenza descritte;
 - le acque di dilavamento potenzialmente contaminate della piazzola rifiuti;
- **le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:**
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;**

- **il Titolare dello scarico è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune, la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;**

Sono prescritte relativamente al punto di scarico S2:

- **qual ora non presente, la realizzazione di idoneo pozzetto di campionamento e controllo secondo quanto previsto dal Regolamento del SII, prima della miscelazione con altre correnti fluide.**

Dovranno essere fornite, entro 120 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 settembre 2022, l'aggiornamento cartografico e opportuna documentazione fotografica comprovante l'avvenuta esecuzione delle opere richieste, che dovrà essere trasmessa a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- **all'attività svolta;**
- **allo scarico di cui sopra;**
- **al sistema di convogliamento delle acque reflue;**
- **al sistema di trattamento;**
- **al punto di immissione terminale in fognatura;**
- **al legale rappresentante della Ditta;**

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Silikoneurope S.r.l.
Comune di Loiano (BO), via Savena n. 13

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di stampaggio in silicone liquido svolta dalla società SILIKONEUROPE Srl nello stabilimento in comune di Loiano, via Savena n. 13, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società SILIKONEUROPE Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: LINEA CO-STAMPAGGIO E IMPIANTO DI TALCATURA

Portata massima	4600 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E32

PROVENIENZA: IMPIANTO DI FIAMMATURA COMPARTO AUDI

Portata massima	300 Nm ³ /h
Altezza minima	12,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Monossido di Carbonio.....	200 mg/Nm ³
----------------------------	------------------------

Non è fissata periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale.

EMISSIONE E43

PROVENIENZA: IMPIANTI DI TRATTAMENTO AL PLASMA

Portata massima	2400 Nm ³ /h
Altezza minima	12,5 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E44

PROVENIENZA: VASCHE DI LAVAGGIO ED ELETTROREROSIONI

Portata massima	2500 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	5 mg/Nm ³
Materiale particolare	5 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: adsorbitore

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E45

PROVENIENZA: IMPIANTI DI SERIE (1 e 2) E PILOTA DI TRATTAMENTO DI PRIMER

Portata massima	1600 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	20 mg/Nm ³
---	-----------------------

Impianto di abbattimento: cella metallica

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO (POTENZ. 32 KW)

EMISSIONE E42:

PROVENIENZA: LAVORAZIONI MECCANICHE IN OFFICINA

EMISSIONE E46

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

PROVENIENZA: CAPPASPIRANTE NUOVO LABORATORIO QUALITA'
EMISSIONE E47
PROVENIENZA: FORNETTO NUOVO LABORATORIO QUALITA'

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto elencati tra le attività ad inquinamento scarsamente rilevante di cui alla parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06, punto k), bb) e jj).

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: GENERATORI DI CALORE 1 E 2 PER RISCALDAMENTO
EMISSIONE E9
PROVENIENZA: VENTILCONVETTORE PER RISCALDAM. REP. LSR1
EMISSIONE E22
PROVENIENZA: VENTILCONVETTORE RISCALDAM. CONTROLLO QUALITA'
EMISSIONE E30
PROVENIENZA: VENTILCONVETTORE PER RISCALDAMENTO REP. LSR3
EMISSIONE E33
PROVENIENZA: VENTILCONVETTORE PER RISCALDAMENTO REP. LSR4

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONI E4 – E6 – E12 – E15/1 – E15/2 – E16/1 – E16/2 – E17/1 – E17/2
PROVENIENZA: RICAMBI ARIA
EMISSIONI E18 – E19 – E20 - E27 – E27bis - E28
PROVENIENZA: RICAMBI ARIA
EMISSIONI da E37 a E40
PROVENIENZA: RICAMBI ARIA
EMISSIONE E29
PROVENIENZA: FORNI RETICOLAZIONE FINALE REPARTO LSR4
EMISSIONE E31
PROVENIENZA: FORNI RETICOLAZIONE FINALE CAMERA BIANCA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

2. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell’Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

3. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L’azienda, su richiesta,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

4. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

5. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della

misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

6. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E45 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E45, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite

di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 10308/2017 e Sinadoc n. 29486/2019).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 17/08/2021 al PG/2021/128360 e in data 01/04/2022 al PG/2022/54576).

Pratica Sinadoc 23221/2021

Documento redatto in data 09/09/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Silikoneurope S.r.l.
Comune di Loiano (BO), via Savena n. 13

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 27/09/2021 da Silvia Adani, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Silikoneurope S.r.l., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per lo stabilimento in oggetto con la quale si è dichiarato che *“le modifiche proposte con la modifica di AUA non modificheranno l'impatto acustico attuale e l'attività rientrerà nei limiti di rumorosità fissati dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica compreso i limiti differenziali diurni e notturni ove applicabili, ovvero, ove questo non sia adottato, ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997”* e che *“le cui emissioni non superano i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, ovvero, ove questo non sia stato adottato, i limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997”*.
- Visto che alla data di redazione del presente allegato il Comune di Loiano, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 10308/2017 e Sinadoc n. 29486/2019).
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 27/09/2021 da Silvia Adani, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Silikoneurope S.r.l. (agli atti di ARPAE in data 01/04/2022 al PG/2022/54576).

Pratica Sinadoc 23221/2021

Documento redatto in data 09/09/2022

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.